CAMERA DEI DEPUTATI N. 535

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PIERACCINI, BOZZI, NICOLETTO

Presentata l'8 novembre 1958

Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Secondo le dichiarazioni dal 1948 in poi dei Ministri per la riforma e anche di Presidenti del Consiglio, uno dei principali problemi da risolvere in materia di riforma della pubblica Amministrazione era il problema dei ruoli dirigenti.

Purtroppo i risultati sono stati assai diversi dalle intenzioni, anzi perfettamente opposti: le leggi delegate dell'11 gennaio 1956, n. 16 e 10 gennaio 1957, n. 3, hanno aggravato il male, suscitando proteste generali e vivissimo giustificato malcontento: in particolare il direttore di divisione, che per le leggi di riforma ha visto scendere il proprio stipendio al di sotto della media (coefficiente 500 di fronte al massimo di 1070), mentre prima della riforma era al di sopra della media — grado VI della scala gerarchica, ordinata in 13 gradi (dal I al XIII).

Né il direttore di divisione, allo stato attuale degli organici può sperare in un normale progresso di carriera, in quanto in tutti i Ministeri i posti di ruolo della qualifica superiore (ispettore generale), sono appena il quinto e in qualche caso più favorevole il quarto dei posti di direttore di divisione.

Valgono come esempio le carriere direttive dei Ministeri finanziari: nel Ministero delle finanze a 75 posti di direttore di Divisione fanno riscontro solo 21 posti di ispettore generale, nel Ministero del tesoro la situazione è ancora peggiore perché di fronte a 88 posti di ex grado VI (direttori di divisione — ispettori superiori del Tesoro e degli Istituti di previdenza) vi sono in organico solo 20 posti di ispettore generale. Si sta verificando pertanto la corsa alla promozione ed alla copertura dei pochissimi posti disponibili di ispettore generale, con elementi meno qualificati per merito, ma ben protetti, con gravissimo danno della maggior parte dei colleghi che esercitano da anni le loro funzioni direttive col massimo prestigio e con grande onore.

Come rimediare a tale ingiustizia ? Già diverse Amministrazioni, coscienti della necessità di porre riparo a tale intollerabile stato di cose, *che si riflette fatalmente sul buon andamento dei servizi* hanno trovato il rimedio attraverso leggi speciali: il ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza ha ora 102 posti di grado V e 100 di grado VI; gli ispettori generali delle Intendenze di finanza e gli intendenti di finanza di prima classe hanno in organico 52 posti, mentre quelli di intendente di secondo grado sono 46; la legge 16 maggio 1956, n. 494, ha cumulato in unico organico i posti di provveditore agli studi di prima e seconda classe (ex gradi V e VI); i provveditori agli studi di seconda classe sono promossi dopo tre anni di effettivo servizio nel grado.

Così stando le cose, *è conforme a giustizia oltre che a necessità dell'Amministrazione* ri-

solvere anche il problema dei ministeriali con una legge che stabilisca che il direttore di divisione, dopo un triennio di effettivo servizio nel grado, consegua la promozione ad ispettore generale a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito.

Che ne facciamo — potrà dire taluno — di tanti ispettori generali ? Basta guardare all'attuale pratica amministrativa in diversi Ministeri, dove, non abbondando necessità di coordinamento proprio delle funzioni degli ispettori generali, essi dirigono i più importanti uffici (divisioni).

Quello che adesso capita in scala ridotta, si verificherà in misura più vasta dopo l'approvazione della presente proposta di legge.

Giova in proposito tener presente che la funzione-cardine della pubblica Amministrazione, è demandata al direttore di divisione chiamato dalla legge a interpretare a soddisfare gli interessi collettivi.

Appare pertanto logico e giusto che si metta questo funzionario, investito di compiti tanto delicati ed importanti, in condizione di assolverli con grande serenità, assicurandogli lo sviluppo di carriera cui per i meriti acquisiti al servizio del Paese ha indubbiamente diritto.

All'Amministrazione del Paese verrà un doppio vantaggio; quello di chiamare a posti di responsabilità diversi attuali ispettori generali, che attualmente non hanno funzioni vere e proprie; secondo e principale vantaggio: allettare alle carriere amministrative i giovani e migliori laureati, che da diversi anni le hanno disertate per assumere funzioni e impieghi ben più remunerativi.

Per le suesposte considerazioni si ha fiducia che il Parlamento vorrà approvare la presente proposta di legge con l'urgenza che il caso richiede.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti di ispettore generale (coefficente 670) e di direttore di divisione e qualifiche equiparate (coefficente 500) di ciascuna delle Amministrazioni centrali dello Stato sono resi cumulativi in unico organico per ciascuno Ministero.

Le promozioni alla qualifica di ispettore generale (coefficente 670) sono conferite per anzianità congiunta a merito ai funzionari con una anzianità di almeno tre anni nella qualifica immediatamente inferiore.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo iscritto nel capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.